

CONTRASSEGNO DISABILI

Tra le varie agevolazioni previste per facilitare la mobilità delle persone disabili c'è il **contrassegno per auto** che, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mette al riparo i soggetti portatori di handicap e/o invalidi da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.

Il **contrassegno disabili** è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle **persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti** di usufruire di facilitazioni nella **circolazione** e nella **sosta** dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.

Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza, più esattamente dal sindaco (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS).

Formalmente è un atto amministrativo autorizzatorio che rimane di proprietà comunale anche se affidato alla detenzione temporanea della persona fisica indicata.

DURATA

Il contrassegno ha la **durata di cinque anni**, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti, può essere **rinnovato**.

Può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso di invalidità temporanea del richiedente.

Con un parere del 5 marzo 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che, così come per gli altri documenti di identità e di riconoscimento, la **“scadenza”** del contrassegno definitivo, vale a dire quello con scadenza quinquennale, dovrebbe coincidere con la data di nascita del titolare.

È possibile richiedere il **duplicato** del contrassegno, per **furto o smarrimento**, presentando domanda e denuncia fatta alle Autorità.

VALIDITÀ

Il contrassegno europeo è valido non solo sul territorio nazionale, ma anche negli altri ventisette paesi aderenti all'UE, senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall'autorità italiana.

Il contrassegno europeo è strettamente personale e non cedibile, non è vincolato ad uno specifico veicolo e consente varie agevolazioni, sia per quanto riguarda la sosta sia per la circolazione.

Hanno diritto al rilascio del contrassegno:

- le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta
- le persone non vedenti

Per un periodo inferiore ai cinque anni, quindi a tempo determinato, può essere rilasciato anche a:

- persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche;

- persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.

Il contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo.

Deve essere usato solo ed esclusivamente se l'intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo.

Infine, in caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito all'ufficio competente che lo ha rilasciato.

È molto importante, per non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, conoscere le norme che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio della persona disabile e dotati di contrassegno.

Uso corretto del contrassegno disabili

Il contrassegno consente ai veicoli al servizio della persona disabile:

1. di circolare (transito)

- nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996);
- nelle zone a traffico controllato (Ztc) (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996);
- nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e art. 12 D.P.R. 503/1996);
- nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi (art. 11, c.4, D.P.R. 503/1996);
- in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (art. 188 Regolamento di esecuzione del CdS).

2. di parcheggiare (sosta)

- negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, ad eccezione degli stalli di parcheggio personalizzati (cioè riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno disabili);
- nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto (art. 188, c. 3, CdS);
- nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle cosiddette strisce blu), gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati (novità introdotta a decorrere dal primo gennaio 2022 – art. 1, commi 1 e 1-ter, Decreto Legge n. 121/2021);
- nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle zone a sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario, quando è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
- nelle zone a traffico controllato (Ztc) (art. 11 D.P.R. 503/1996);
- nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
- in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti

obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (artt. 188 CdS e 381 Regolamento di esecuzione del CdS, art. 11 D.P.R. 503/1996);

- nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.

Il contrassegno disabili non autorizza alla sosta nei luoghi dove le principali norme di comportamento lo vietano, vale a dire dove reca intralcio o pericolo per la circolazione.

Non è quindi consentita nei seguenti casi:

- dove vige il divieto di sosta con rimozione forzata;
- dove vige il divieto di fermata;
- in corrispondenza di: passo carrabile, attraversamenti pedonali e ciclabili, ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie, segnaletica verticale occultandone la vista, aree di fermata bus, corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico;
- in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni;
- in seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, contro il senso di marcia;
- nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
- negli spazi per i mezzi pubblici o nelle aree riservate al carico / scarico delle merci;
- negli spazi di parcheggio personalizzati (ad personam) cioè riservati a un singolo titolare di concessione con apposita segnaletica che riporta il numero dell'autorizzazione;
- nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando non è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
- nelle aree pedonali urbane (Apu), quando non è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità.

Per conoscere nel dettaglio le Zone a Traffico Limitato (Ztl) e le Aree Pedonali Urbane (Apu), si consiglia di contattare la Polizia Municipale del Comune interessato

Per conoscere precisazioni e altre informazioni utili sull'uso corretto del contrassegno disabili, consultare:

Alcune precisazioni

1. Gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire tutte le strutture e la segnaletica necessarie, conservandone la funzionalità e l'efficienza, per consentire e agevolare la mobilità dei disabili. A tal fine le strutture predisposte devono essere espressamente indicate tramite l'apposito segnale di simbolo di accessibilità (art.188 CdS e art. 381 Regolamento di esecuzione del CdS).

2. Per i veicoli che espongono l'apposito contrassegno per disabili è sempre vietata la rimozione ed il blocco del veicolo (con chiave a ganascia) ai sensi degli artt. 354 e 355 del Regolamento di esecuzione del CdS, salvo l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

3. L'esenzione dal pagamento nelle aree a parcometro (delimitate dalle cosiddette strisce blu) può essere stabilita dal Comune che gestisce queste aree in concessione e quindi può prevedere la gratuità della sosta qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati (art. 1 del D.P.R. 151/2012).

Inoltre, non si è tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo nelle aree soggette a disco o posteggi a tempo (ai sensi dell'art. 188, c. 3, CdS).

4. Il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito nella legge n. 114 dell'11 agosto 2014, ha modificato l'art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS. La nuova disposizione del decreto semplificazione (art. 25, comma 3) impone al comune di stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita dei disabili muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dalla normativa

vigente (un posto ogni cinquanta o frazione di cinquanta posti disponibili). Prima questa indicazione era facoltativa. La stessa disposizione, contemporaneamente, pone per i comuni solo la facoltà, e non l'obbligo, di prevedere la gratuità della sosta per i disabili nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

5. Quando ricorrono particolari condizioni di disabilità, il sindaco può assegnare a titolo gratuito un parcheggio riservato personalizzato (ad personam), individuato da un'apposita segnaletica che riporta gli estremi del contrassegno invalidi del disabile. Questa agevolazione può essere concessa solo nelle zone ad alta densità di traffico, a richiesta del disabile (detentore del contrassegno invalidi del disabile) che di norma deve disporre di un veicolo e della patente di guida.

Altre informazioni utili

Il contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. Solo l'esposizione sul parabrezza anteriore del contrassegno invalidi autorizza la concessione delle particolari agevolazioni riconosciute dalla legge per la circolazione e la sosta. Per questo motivo il veicolo sprovvisto del contrassegno non è mai autorizzato a usufruire delle deroghe previste e sarà sanzionato di conseguenza. Inoltre non è possibile presentare successivamente il contrassegno, con la dichiarazione del titolare, per ottenere un annullamento del verbale.

Se il contrassegno viene usato da persona diversa dal titolare e lo stesso non è a bordo, chi lo utilizza dovrà pagare la multa da un minimo di Euro 78.00 per uso improprio del contrassegno (art.188, c.4, CdS).

Chi usufruisce delle strutture riservate alla circolazione e alla sosta per le persone disabili, senza avere l'autorizzazione prescritta, o ne fa un uso improprio, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge.

L'**uso improprio** del contrassegno, oltre alle sanzioni previste, ne comporta il **ritiro immediato** da parte degli agenti preposti al controllo ed è seguito, in caso di abuso nell'utilizzo dello stesso, dalla **revoca** del titolo autorizzativo. Il ritiro e l'eventuale successiva revoca sono previsti **anche** quando il contrassegno è esposto con **validità scaduta**.

Si considera **uso improprio** utilizzare il contrassegno per dare un servizio all'invalido ma non in funzione della sua mobilità (per esempio, compiere acquisti per conto dell'invalido senza che lo stesso sia a bordo).

Il Codice della Strada **sanziona** l'utilizzo del contrassegno non in originale. Non sono quindi ammesse fotocopie, scannerizzazioni o contraffazioni del contrassegno disabili: in tali casi si incorre nel sequestro del documento non originale, nella sanzione pecuniaria ed amministrativa, e, in caso di contraffazione, anche nella denuncia penale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sezione V penale - n. 1702 del 16 gennaio 2014) ha stabilito che integra gli estremi del reato penale la **fotocopia** di un documento autorizzativo legittimamente detenuto, realizzata con caratteristiche e dimensioni tali da avere l'apparenza dell'originale, se viene esposta ed utilizzata al posto dell'originale.

L'autorizzazione ed il contrassegno di parcheggio per disabili, se **scaduti di validità**, non autorizzano la sosta in deroga, né l'autorizzano quando sono in corso di validità, quando si tratti di un divieto di sosta permanente, è quanto stabilito dalla sentenza n. 258 del 9 gennaio 2014 della Corte di Cassazione – sezione VI civile.

Come richiederlo:

Per richiedere il **primo rilascio** del contrassegno disabili o nel caso in cui il vecchio contrassegno sia **scaduto da più di novanta giorni** si deve prima ottenere dall'Ufficio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza **la certificazione medica** attestante la **capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o la cecità totale**; poi, presentare **un'apposita domanda**, indirizzata al sindaco del Comune di residenza, allegando la certificazione medica sopra indicata (art. 381 Regolamento di esecuzione del CdS, modificato dal D.P.R. 151/2012, e L. 131/2001).

Per le persone **disabili e/o invalide temporaneamente**, in conseguenza di **infortunio** o per **altre cause patologiche**, il contrassegno può essere rilasciato **a tempo determinato** con le stesse modalità, ma la relativa certificazione medica deve specificare espressamente il presumibile periodo di durata della invalidità del contrassegno.

Allo scadenza della validità si può rinnovare il contrassegno con le seguenti modalità (art. 1 del D.P.R. 151/2012).

- **Contrassegno disabili definitivo (con validità per cinque anni)**: alla scadenza occorre presentare al comune di residenza la certificazione medica del proprio medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al precedente rilascio del contrassegno.
- **Contrassegno disabili temporaneo**: è possibile l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio. In questo caso, l'ufficio di medicina legale, oltre a verificare il persistere dei requisiti minimi per la concessione, deve anche indicare i tempi di validità del nuovo contrassegno.

In entrambi i casi, successivamente bisogna presentare al comune di residenza apposita domanda per richiedere il rilascio del nuovo contrassegno disabili, allegando la certificazione medica, il vecchio contrassegno in originale.

COSTO:

Per il rilascio del contrassegno si pagano E 7,00 per diritti di segreteria.

Per il rinnovo del contrassegno si pagano E 7,00 per diritti di segreteria.